



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO



Prot. n.

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0004510-09/03/2010  
CI. 02.01.00/26.9

Roma,

Alla Direzione generale per le  
Biblioteche, gli istituti culturali ed il  
diritto d'autore.

SEDE

OGGETTO: *decreto ministeriale 30 dicembre 2009, recante la determinazione del compenso per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Entrata in vigore.*

Sono pervenute allo scrivente Ufficio, da più parti, talune richieste di parere in merito all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 dicembre 2009 indicato in oggetto.

Ciò in assenza di apposita disposizione in materia contenuta all'interno del provvedimento.

In via preliminare, giova rilevare che il suddetto decreto ministeriale è senza dubbio da annoverarsi tra gli atti amministrativi generali non aventi natura regolamentare.

Ciò posto, mentre gli atti normativi, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 1092/1985, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti e i decreti non aventi contenuto normativo, di regola, acquistano efficacia, in base ai principi generali, fin dalla data di adozione da parte dell'autorità competente.

Invece, gli atti generali non normativi che, come accade nel caso in esame, specificano le modalità tecniche applicative di preesistenti norme impositive di obblighi in capo ai destinatari, pur non essendo sottoposti alla così detta *vacatio legis*, richiedono, comunque, ai fini della loro concreta applicabilità, l'attuazione di misure di pubblicità idonee a renderli conoscibili da parte dei loro destinatari.

Per questa tipologia di atti, la comunicazione individuale è da escludersi, essendo la stessa prevista dalla legge n. 241 del 1990 (art. 21-*bis*) soltanto per i provvedimenti amministrativi (e non appunto per gli atti generali, per i quali soccorrono, come detto, altre forme di pubblicità, così dette “di massa”).

Nel caso di specie, si evidenzia che il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 prevede che della relativa adozione sia data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

In tal senso, il citato decreto è stato pubblicato, in forma integrale, in data 14 gennaio 2010, sui siti Internet istituzionali del Ministero e della SIAE. E' stato, altresì, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, il previsto comunicato, con finalità puramente notiziali.

Ciò stante, a parere di quest'Ufficio, la fase di integrazione dell'efficacia del decreto ministeriale 30 dicembre 2009 deve ritenersi compiuta con la sua pubblicazione integrale avvenuta in data 14 gennaio 2010 sul sito Internet istituzionale del Ministero e della SIAE.

Tale tesi trova fondamento giuridico, in particolare, nell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui *“a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

Peraltro, l'immediata applicabilità, a decorrere dal primo gennaio 2010, della suddetta disposizione è stata, di recente, indirettamente confermata dallo stesso legislatore che ha disposto la proroga del termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 32 della legge n. 69/2009 [art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (cosìdetto “mille-proroghe) convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25] e non anche del comma 1.

Analogamente non può dirsi prevalente rispetto alla disposizione di cui al comma 1 quella contenuta al comma 7 del predetto articolo 32 della legge n. 69/2009, in base alla quale è fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale e i relativi effetti giuridici degli avvisi riguardanti lavori, servizi e forniture, prevista dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Le suddette disposizioni, infatti, se da un lato, rinviando nel tempo il momento a partire dal quale non avranno più effetto di pubblicità legale le pubblicazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni in forma cartacea e fanno salvi gli effetti di pubblicità legale relativi all'avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, dall'altro non fanno venire meno la possibilità che il cd. "effetto di pubblicità legale" di atti e provvedimenti amministrativi possa comunque realizzarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, attraverso la pubblicazione degli stessi nei siti informatici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

In particolare, si precisa che il comma 7 dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 persegue senza dubbio l'obiettivo suppletivo di non vanificare l'effetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di determinate tipologie di atti ivi indicati, ma certamente non quello di limitare la validità e con essa l'operatività immediata della disposizione contenuta nel comma 1 del medesimo articolo.

Quest'ultima considerazione sembra assumere un significato ed una portata ancora più pregnante proprio nel caso di specie in cui, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro per i beni e le attività culturali, non si è proceduto all'integrale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, bensì alla pubblicazione di un mero comunicato nel quale è stata semplicemente riportata la notizia che "il testo (...) del decreto ministeriale (...)" era già stato pubblicato, in forma integrale, in data 14 gennaio 2010 nel sito del Ministero e nel sito della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 produce effetti, nei confronti dei destinatari, a decorrere dal 14 gennaio 2010, giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sui siti internet del Ministero e della SIAE.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Mario Torsello  
